

## ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO.

### Il datore di lavoro

- in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, **valuta tutti i rischi** per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. (Art.4 comma 1)
- **designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)** interno o esterno e **designa gli addetti** al servizio di prevenzione e protezione. (Art. 4 comma 4 lett. a e b)
- **nomina**, nei casi previsti, il **Medico Competente**. (Art. 4 comma 4 lett c)
- **all'esito della valutazione dei rischi elabora il documento di valutazione dei rischi.** (Art. 4 comma 2)

### **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ( art. 4, commi 2 e 3 ).**

All'esito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro elabora un documento, **da custodire presso l'azienda**, contenente:

- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente alla valutazione di cui alla lettera a) ;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire **il miglioramento nel tempo** dei livelli di sicurezza;

Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.

Per le aziende familiari nonché nelle aziende che occupano fino a dieci addetti, il datore di lavoro non è soggetto agli obblighi di elaborazione del documento, **ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto** l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.

**Sono escluse da tale agevolazione** le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, (*aziende a rischio di incidente rilevante*) soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

### **SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (art. 8)**

Il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità Produttiva, il Servizio di Prevenzione e Protezione ( SPP) ovvero incarica persone o servizi esterni all'azienda.

L'organizzazione del servizio interno all'azienda è obbligatoria nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, (*aziende a rischio di incidente rilevante*) soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, nelle centrali termoelettriche, negli impianti e nei laboratori nucleari, nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, nelle aziende industriali con oltre 200 dipendenti, nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti, nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

### **RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (art. 8-bis)**

Il datore di lavoro designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che deve essere in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali ( Decreto Legislativo 23 giugno 2003 n° 195 e Circolare n° 39/2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo e relativi alle attività lavorative.

I requisiti professionali richiesti per svolgere l'incarico di Responsabile o di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione sono schematizzati nella seguente tabella:

Titolo di studio	Corso di formazione	Corsi di
------------------	---------------------	----------

		aggiornamento
Diploma di istruzione secondaria superiore	Specifico corso di formazione, con verifica dell'apprendimento, adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativo alle attività lavorative. Per i Responsabili SPP il corso deve comprendere anche i rischi di natura ergonomica e psico-sociale, l'organizzazione e la gestione delle attività tecnico amministrative, le tecniche di comunicazione in azienda e le relazioni sindacali	Almeno ogni 5 anni
Oppure Svolgimento dell'attività dei Responsabile o di Addetto SPP per almeno 6 mesi ed ancora in atto alla data del 13 agosto 2003		
Oppure Laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro"	Esonerati	

Gli indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione e di aggiornamento sono fissati in sede di Conferenza Stato-Regioni e finora non sono stati ancora individuati. Pertanto, al momento attuale possono svolgere l'attività di Responsabile o di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione:

- Coloro che alla data del 13 agosto 2003 già svolgevano da almeno 6 mesi l'attività di Responsabile o di Addetto SPP ed erano ancora in carica alla data suddetta
- Coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e abbiano frequentato un corso di formazione rispondente almeno ai requisiti minimi della formazione prevista per i Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione (16 ore)

Il datore di lavoro comunica (art. 8 comma 11) alla Direzione Provinciale del Lavoro e alle Aziende Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda.

Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione attestante:

- a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione
- b) il periodo in cui sono stati svolti tali compiti
- c) il curriculum professionale

### ***SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (art. 10)***

Il datore di lavoro può **svolgere direttamente** i compiti di prevenzione e protezione esclusivamente nei seguenti casi:

1. **aziende artigiane ed industriali fino a 30 addetti**

(escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, (aziende a rischio di incidente rilevante) soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private)

2. aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti assunti a tempo indeterminato

3. aziende della pesca fino a 20 addetti

4. altre aziende fino a 200 addetti

Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione deve:

1. darle **preventiva comunicazione** al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
2. **frequentare apposito corso di formazione** in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
3. **comunicare** alla USL territorialmente competente:
  - a) dichiarazione attestante la capacità di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi
  - b) dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1,2,3 e 11 (elaborazione del documento di valutazione e prevenzione dei rischi ovvero **autocertificazione** scritta dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e adempimento degli obblighi ad essa collegati)
  - c) relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o di analogo documentazione).
  - d) attestazione di frequenza al corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

### **TABELLA RIASSUNTIVA**

<b>Tipo di azienda e numero di addetti</b>	<b>E' possibile l'autocertificazione della valutazione dei rischi ?</b>	<b>Il servizio di prevenzione e protezione può essere esterno all'azienda ?</b>	<b>Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione ?</b>	<b>E' possibile applicare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi (DM 5.12.96) ?</b>
--	---	---	--	---

**Tabella 1 - AZIENDE FINO A 10 ADDETTI E AZIENDE FAMILIARI**

Tutte le tipologie (escluse le aziende con particolari rischi riportate nella tabella 3)	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
--	-----------	-----------	-----------	-----------

**Tabella – 2 AZIENDE OLTRE 10 ADDETTI**

Agricole e zootecniche	oltre 10 addetti	NO	<b>SI</b>	NO	NO
Pesca	11 - 20 addetti	NO	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
	oltre 20 addetti	NO	<b>SI</b>	NO	NO
Artigiane ed industriali (1)	11 - 30 addetti	NO	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
Industriali (1)	31 - 200 addetti	NO	<b>SI</b>	NO	NO
	oltre 200 addetti	NO	NO	NO	NO
Altre tipologie (1)	11 - 200	NO	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
	oltre 200 addetti	NO	<b>SI</b>	NO	NO

(1) esclusi i casi diversamente indicati tra le aziende con particolari rischi riportate nella tabella 3.

**Tabella 3 - AZIENDE CON PARTICOLARI RISCHI**

Az. a rischio di incidente rilevante (2)	qualsiasi	NO	NO	NO	NO
Centrali termoelettriche	qualsiasi	NO	NO	NO	NO
Impianti e laboratori nucleari	qualsiasi	NO	NO	NO	NO
Estrattive e minerarie	fino a 50 addetti	NO	<b>SI</b>	NO	NO
	oltre 50 addetti	NO	NO	NO	NO
Fabbricazione e deposito di esplosivi, polveri e munizioni	qualsiasi	NO	NO	NO	NO
Strutture di ricovero e cura	qualsiasi	NO	NO	NO	NO

(2) aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso

**MEDICO COMPETENTE (Capo IV)**

- e) L'art 4, comma 4 del D.Lgs. n. 626/94, richiede al datore di lavoro di nominare il medico competente se ricorrono gli obblighi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ai sensi delle normative vigenti.
- f) Lavorazioni e rischi per i quali è previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria sono riportate nella tabella seguente

**Norme specifiche che prevedono l'obbligo di sorveglianza sanitaria**

<b>Disposizioni di legge</b>	<i>Rischi / lavorazioni / esposizione</i>	
DPR 303/56	Radiazioni ultraviolette e infrarosse	- Applicazioni industriali dei raggi ultravioletti e infrarossi - Saldatura ad arco
	Vibrazioni e scuotimenti	Impiego di utensili ad aria compressa o ad asse flessibile
	Ferro (ossido)	Addetti ai laminatoi di ferro e di acciaio
	Polveri di zolfo	Macinazione e raffinazione dello zolfo
	Polveri di talco	- Produzione e lavorazione del talco - Talcatura nella lavorazione della gomma
	Polveri di cotone, lino, canapa, juta	- Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre di cotone, lino, canapa e juta - Filatura e tessitura della canapa e della juta
	Anchilostomiasi	Lavori nelle gallerie, nelle fornaci di laterizi
	Carbonchio e morva	Addetti a infermerie per animali, macelli, sardigne, concia delle pelli, lavorazione del crine, raccolta e lavorazione dei residui animali per la fabbricazione di concimi, colla e altri prodotti industriali
	Leptosirosi	- Lavori nelle fogne e nei canali - Bonifica di terreni paludosi
	Tubercolosi, sifilide ed altre malattie trasmissibili	Soffiatura del vetro con mezzi non meccanici
DPR 321/56	Lavoro nei cassoni ad aria compressa	
DPR 128/59 (DPR 886/79; DLgs624/96)	Cave, miniere, industrie di trivellazione ed estrattive	
DPR 1124/65	Attività che espongono a polveri contenenti silice cristallina	
D.Lgs. 277/91	Amianto (DPR 1124 – DM 21.1.87)	
	Rumore	Lep(d) > 85 dBA (a richiesta per Lep (d) > 80 dBA)
D.Lgs.626/94	Movimentazione manuale di carichi	
	Lavoro al videoterminale	Esposizione > 20 ore medie / sett
	Agenti cancerogeni	
	Agenti biologici	
	Agenti chimici pericolosi	Rischio > livello "moderato"
D.Lgs. 230/95	Radiazioni ionizzanti	
D.Lgs. 66/03 (modificato dal D.Lgs. 213/04)	Lavoro notturno	
D.Lgs. 271/99	Lavoro sulle navi passeggeri, mercantili e da pesca	